



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Prot. n. 11615/2015/CDP

Il Consiglio, nella seduta del 12.12.2015, composto come da verbale in pari data;

udito il Relatore, Consigliere Massimo SCUFFI – Presidente della Commissione II – Ufficio Studi e Documentazione;

visto l'art. 1, commi 1 e 2, del D. lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 che, nel riordinare gli organi della giurisdizione tributaria previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, ha fissato nei capoluoghi di provincia e di regione le rispettive sedi delle commissioni tributarie provinciali e regionali e nelle città di Trento e Bolzano le rispettive sedi delle commissioni tributarie di primo e secondo grado;

visto l'art. 1, comma 1-bis del D. lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, introdotto dall'art. 35 della L. 18 febbraio 1999, n. 28, che prevede l'istituzione nei comuni, rispettivamente sedi di corte d'appello o di sezione staccata di corte d'appello ovvero di sezione staccata di tribunale amministrativo regionale, nonché nei capoluoghi di provincia con oltre 120.000 abitanti, distanti non meno di 100 chilometri dal comune capoluogo di regione di sezioni staccate di commissione tributaria regionale;

visto il D.M. del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e con il Ministro della Giustizia del 6 giugno 2000, recante "Istituzioni di sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali, ed in particolare l'art. 2, commi 1 e 2, che recitano testualmente: «1. Le sezioni di cui all'art. 1 non incidono sulla complessiva composizione numerica stabilita, per ciascuno degli organi di giustizia tributaria, dalla tabella 'A' allegata al D. lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, e costituiscono, pertanto, mera articolazione interna degli stessi. 2. Alla determinazione dei criteri e delle modalità di funzionamento della sezione provvede, nell'ambito della propria competenza, il presidente della commissione tributaria regionale.», nonché la Risoluzione di questo Consiglio n. 3/99, del 18 maggio 1999, recante "Risoluzione sulla istituzione delle sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali", ove si anticipava il contenuto della predetta norma;

viste le successive Risoluzioni conformi di questo Consiglio n. 4/2000, del 13 novembre 2000, e 7/2003, del 23 settembre 2003, recanti rispettivamente, nell'ordine, "Risoluzione sui criteri di composizione delle sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali e sui criteri per l'assegnazione dei ricorsi a tali sezioni" e "Modifica della Risoluzione n. 4/2000 sui criteri di composizione delle sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali";

rilevato - alla luce di quanto affermato da giurisprudenza consolidata nell'ambito della giurisdizione ordinaria (*ex multis* Cass.21557/2014 e Cass.20921/2010) - che la ripartizione delle cause tra la sede centrale di un ufficio giudiziario e le sezioni distaccate dello stesso attiene unicamente alla redistribuzione degli affari tra le articolazioni appartenenti ad un ufficio da considerare unico a tutti gli effetti, non determinandosi alcuna peculiare competenza territoriale tra la sezione distaccata rispetto alla sezione centrale;



atteso che non vi è ragione di non estendere tali principi al comparto della giurisdizione tributaria dovendosi escludere che per le sezioni staccate delle CTR si sia voluto riservare uno statuto speciale e una competenza distinta da quella della sezione centrale, tanto più in difetto di qualsiasi previsione normativa in tal senso;

considerato che il riassetto organizzativo delle sedi staccate sotto il profilo della redistribuzione dei carichi di lavoro non sembra dunque in contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge ma piuttosto correlato a criteri generici ed astratti di riparto degli affari all'interno dell'ufficio prima ancora che il giudice sia investito della causa;

considerata la ratio della previsione dell'art.35 della L. 28/1999 volta alla realizzazione della opportuna prossimità dell'ufficio giudicante che va opportunamente controbilanciata con le regole del giusto processo le quali per i tutti gli organismi di giurisdizione e - non di meno - per quelli di giurisdizione tributaria devono garantire un sistema efficiente di riequilibrio dei carichi di lavoro per evitare accumuli di pendenze e ritardi nelle sopravvenienze;

atteso che ove si verificano carenze di organico e difficoltà di smaltimento degli affari assegnati alle sezioni distaccate competerà al Presidente della Commissione Tributaria Regionale indicare la migliore soluzione possibile tra la riassegnazione di parte degli affari alla sede centrale e viceversa ovvero l'utilizzo della applicazione temporanea e turnaria dei giudici presso le sedi decentrate, previo il necessario interpello, valorizzata all'occorrenza la funzione vicaria del Vice Presidente già componente della Sezione;

ritenuto che in nessun caso la facoltà organizzativa dei Presidenti di Commissione Tributaria Regionale può estendersi fino al congelamento delle Sezioni distaccate, che sono normativamente precostituite, ove esse risultino prive di Presidente ovvero prive di volume d'affari, potendosi anche in questi caso sopperire con l'applicazione degli istituti menzionati, salva la segnalazione immediata della riscontrata criticità al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria per i provvedimenti di competenza;

DELIBERA

di approvare il testo della seguente Risoluzione che sostituisce ogni precedente Risoluzione in materia:

"Risoluzione n. 9 del 11.12.2015

Rapporti tra le Commissioni Tributarie Regionali e le Sezioni Staccate

- 1) ove si verificano carenze di organico e difficoltà di smaltimento degli affari assegnati alle sezioni distaccate compete al Presidente della Commissione Tributaria Regionale indicare la migliore soluzione possibile tra la riassegnazione di parte degli affari alla sede centrale e viceversa ovvero l'utilizzo della applicazione temporanea e turnaria dei giudici presso le sedi decentrate, previo il necessario interpello, valorizzata all'occorrenza la funzione vicaria del Vice Presidente già componente della Sezione;

- 2) in nessun caso la facoltà organizzativa dei Presidenti di Commissione Tributaria Regionale può estendersi fino al congelamento delle Sezioni distaccate, che sono normativamente precostituite, ove esse risultino prive di Presidente ovvero prive di volume d'affari, potendosi anche in questi casi sopperire con l'applicazione degli istituti menzionati, salva la segnalazione immediata della riscontrata criticità al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria per i provvedimenti di competenza.”

Si comunichi al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 545/92, al Dipartimento delle Finanze – Direzione della Giustizia Tributaria - nonché ai Presidenti delle Commissioni Tributarie Regionali, i quali sono invitati ad attenersi ai criteri dianzi indicati.

IL PRESIDENTE

Mario CAVALLARO

